




**Corte dei Conti**

Sezione regionale di controllo per il  
Veneto

**CORTE DEI CONTI**



**0000268-21/01/2015-SC\_VEN-T97-P**

*Posta elettronica certificata*

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**BEVILACQUA (VR)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione

economico-finanziaria

del Comune di

**BEVILACQUA (VR)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 –  
relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2012 –  
Comune di Bevilacqua.**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 11 giugno 2014, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emerso che l'ente ha evidenziato un volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente, la mancata adozione delle misure organizzative finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 ed, infine, che ha evidenziato una consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni pari al 185,97% rispetto alle entrate correnti. In merito a ciò, con nota istruttoria del 2.4.2014, prot. n. 0003266, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 10.4.2014, prot. n. 2259, con riguardo alla prima contestazione, ha confermato lo sfioramento del parametro, precisando che buona parte dei residui si sono formati per cause riconducibili ad altri soggetti (Stato ed altri enti locali); con riguardo alla seconda, che, pur non avendo adottato un formale atto amministrativo, ha sempre disposto con diligenza e nei termini ogni pagamento e che, di recente ha adottato un atto di indirizzo al competente ufficio di contabilità avente ad oggetto proprio l'assunzione delle necessarie misure organizzative di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009; con riguardo alla terza, che non è ricorso e che non ricorrerà a nuovi mutui e che, nel corso del 2013, ha proceduto all'estinzione anticipata di mutui per euro 74.222,90.

Tali chiarimenti non esimono la Sezione dal:

- sottolineare che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere al riaccertamento degli stessi. Trattasi di un controllo sostanziale, che si effettua non solo mediante la verifica della ragione, del titolo giuridico e della giustificazione dei debiti esistenti, ma anche dell'effettività dell'obbligo di pagare, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Il mantenimento in bilancio dei residui passivi, infatti, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivo (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.). La Sezione, pertanto, invita l'ente ad operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza;

- pur prendendo atto di quanto riferito, ad invitare il Comune ad ottemperare al più presto agli obblighi di legge e, segnatamente, a quelli imposti dal citato art. 9 del D.L. n. 78/2009;

- a raccomandare agli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ciascuno per la rispettiva competenza) ed agli organi politici una verifica, puntuale e costante, degli equilibri di bilancio, da effettuare anche con cadenza infrannuale e, comunque, non soltanto in occasione dell'adozione della delibera di cui al comma 2 dell'art. 193 del TUEL.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

*Dott.ssa Francesca Dimita*

